

# **REGIONE LAZIO**



**Dipartimento**

DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

**Direzione Regionale**

AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

## Decreto del Presidente

**DECRETO N. T00244 DEL 28 AGOSTO 2013**

**Oggetto:** Articolo 18, comma 2, Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e articolo 34, comma 2 Legge regionale 2 maggio 1995, n. 17. Modifica al D.P.R.L. n. T00163 del 3 luglio 2013 “Calendario venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2013/2014”. Anticipazione dell’esercizio venatorio nella Regione Lazio per la stagione 2013/2014 e esercizio della caccia nel giorno 1° settembre 2013.

## **IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO**

**SU PROPOSTA** dell’Assessore all’Agricoltura Caccia e Pesca;

**VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la L. R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

**VISTO** il Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive integrazioni e modificazioni;

**VISTA** la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive integrazioni e modificazioni;

**VISTE** le indicazioni della Legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio”, in particolare l’art. 34, comma 2, concernente la possibilità di anticipazione dei termini di inizio dell’esercizio dell’attività venatoria per determinate specie;

**CONSIDERATO** che, in sede di Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale (CTFVR), ai sensi delle previsioni dell’articolo 18, comma 2 della Legge 157/1992 e dell’articolo 34, comma 2, della Legge regionale 17/1995, nel rispetto dell’arco temporale venatorio previsto e attese le condizioni ambientali regionali caratterizzanti tali specie, è stata avanzata, tra l’altro, la richiesta di un’apertura anticipata dell’attività venatoria per i giorni 1 e 8 settembre 2013 alle specie: cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*), merlo (*Turdus merula*) e tortora (*Streptopelia turtur turtur*);

**CONSIDERATO** che le richieste riportate, nello specifico per quanto attiene le specie: cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*) e ghiandaia (*Garrulus glandarius*), appartenenti alla famiglia dei corvidi, sono ulteriormente motivate dall’entità dei danni all’agricoltura, comunicati dalle Province ai sensi dell’art. 36 della Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, e connessi all’espansione numerica di tali specie, oltre al fatto che i danni risultano tanto più rilevanti nel periodo pre-autunnale con colture ancora attive;

**VISTO** il precedente Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00163 del 3 luglio 2013 “Calendario venatorio e regolamento per la stagione 2013/2014”, pubblicato sul B.U.R.L. n. 56 dell’11 luglio 2013, che, all’art. 8, comma 2, prevede la facoltà per il Presidente della Regione Lazio di modificare i periodi di caccia in esso indicati;

**CONSIDERATO** il documento “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42”, prodotto dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e trasmesso alla Regione Lazio in data 29 luglio 2010, nel quale si danno indicazioni in merito alla possibilità di anticipare al primo settembre il prelievo venatorio alle specie: cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*), merlo (*Turdus merula*) e tortora (*Streptopelia turtur turtur*);

**VISTA** la richiesta trasmessa all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), ai fini del disposto dall’articolo 18, comma 2, della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e articolo 34, comma 2, della Legge regionale 2 maggio 1995, concernente la proposta di anticipazione dei termini dell’attività venatoria alle specie cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*), merlo (*Turdus merula*) e tortora (*Streptopelia turtur turtur*) per i giorni 1 e 8 settembre 2013;

**ACQUISITO**, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della Legge 11 febbraio 1992 n. 157, il parere dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), espresso con nota protocollo N.0027682 del 02.07.2013;

**PRESO ATTO** che, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) con la richiamata nota protocollo n. 0027682 del 02.07.2013, si è espresso in senso favorevole per l’anticipazione dell’apertura della stagione venatoria, nei termini richiesti dall’Amministrazione regionale, alle specie: cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*), merlo (*Turdus merula*) e tortora (*Streptopelia turtur turtur*), con rinnovata indicazione per un limite alle giornate di prelievo venatorio nel mese di settembre alle specie tortora e merlo, indicazioni peraltro già rese in merito al calendario venatorio annuale;

**PRESO ATTO** di quanto indicato nel richiamato documento ISPRA “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42” con particolare riferimento alle specie merlo (*Turdus merula*) e tortora (*Streptopelia turtur turtur*), per il quale documento, attese le specifiche delle specie di fauna in oggetto, si indica un prelievo venatorio praticabile a loro carico nel periodo di “pre-apertura” con limiti di carnieri giornalieri indicati in 5 (cinque) capi per cacciatore;

**CONSIDERATO** il documento “Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on period of reproduction and pre-natal migration of huntable bird species in EU” elaborato dal Comitato ORNIS, documento ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001, che fornisce specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione pre-primaverile;

**CONSIDERATA** la “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici – Direttiva Uccelli Selvatici”, documento di carattere generale e d’indirizzo prodotto dalla Commissione Europea nel febbraio 2008 quale riferimento tecnico per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l’attività venatori;

**VISTO** il Piano Faunistico-Venatorio Regionale, documento di pianificazione faunistico-venatoria per il territorio della Regione Lazio e di coordinamento, in particolare, del regime di tutela della fauna selvatica secondo le tipologie territoriali, delle attività intese alla conoscenza delle risorse naturali e della consistenza faunistica anche con la previsione di modalità omogenee e di rilevazione e di censimento, approvato ai sensi dell’articolo 10 della Legge regionale n. 17/1995 con Deliberazione del Consiglio Regionale del 29 luglio 1998, n. 450 e pubblicato sul S.O. n. 4 del B.U.R.L. n. 23 del 20 agosto 1998, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** quanto riportato a supporto delle disposte indicazioni in materia di attività venatoria per il calendario venatorio 2013/2014 a carico delle singole specie di fauna selvatica, come ampiamente esplicitate nel Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00163 del 3 luglio 2013 e integralmente richiamate, dove, per lo specifico delle specie in oggetto, è posto che:

**Merlo (*Turdus merula*):**

il prelievo venatorio è consentito, tra l'altro, in quanto:

- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" (seconda decade di gennaio) è posteriore rispetto alla data di chiusura della caccia a tale specie;

**Tortora (*Streptopelia turtur*):**

il prelievo venatorio è consentito, tra l'altro, in quanto:

- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 dicembre) è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea e risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico. Anche il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi dell'art.18, comma 2 della Legge n. 157/92, può essere ritenuto accettabile"*;
- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, il carniere giornaliero a non più di cinque capi e il carniere stagionale a non più di venticinque capi;
- si evidenzia che la Guida nulla riferisce in ordine ad una diversa data di chiusura della caccia che possa essere suggerita per la specie Tortora in termini restrittivi rispetto a quanto stabilito dall'art. 18 della Legge n. 157/92. Anche per tale motivo si ritiene di confermare la data di chiusura al 30 dicembre;

**Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*):**

il prelievo venatorio è consentito, tra l'altro, in quanto:

- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la cornacchia grigia è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile"*;

**Gazza (*Pica pica*):**

il prelievo venatorio è consentito, tra l'altro, in quanto:

- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la gazza è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che:

*“Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile”;*

### **Ghiandaia (*Garrulus glandarius*)**

il prelievo venatorio è consentito, tra l'altro, in quanto:

- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la ghiandaia è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- l'ISPRA nel documento: “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *“Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile”;*

**CONSIDERATO**, quale ulteriore supporto alle valutazioni assunte, anche quanto indicato dal recente saggio “Nuovo atlante degli uccelli nidificanti del Lazio” redatto da A.R.P. - Agenzia Regionale per i Parchi nel Lazio in collaborazione con “Stazione Romana Osservazione e Protezione Uccelli”, con “Ricerche Ornitologiche – Gruppo pontino” e con “Parus – Studio ed Educazione Ambientale” - edito nel 2011 - contenente una dettagliata ed aggiornata analisi dell'avifauna regionale e nel quale, con riferimento particolare alla fenologia delle specie merlo (*Turdus merula*) e tortora (*Streptopelia turtur turtur*), è indicato:

- **Merlo** (*Turdus merula*), in termini di valutazione della sua distribuzione e consistenza nel Lazio: *“La distribuzione è risultata molto ampia ed interessa l'intera regione, ove la specie è generalmente molto diffusa e comune, ad eccezione delle isole Ponziane (LT). La carta interpolata ottenuta con i dati del progetto MITO2000 indica che la densità potenziale del Merlo nella regione è risultata compresa tra 0,25 -0,50 e 1,25-1,50 coppie per 10 punti di ascolto, rispettivamente in piane costiere antropizzate e in aree interne densamente boscate. Il primo Atlante regionale presenta una distribuzione che ricalca quasi fedelmente quella attuale, con poche discontinuità di presenza probabilmente imputabili a carenze di rilevamento (Boano et al., 1995). La consistenza regionale non è nota ma è probabile che superi le 10.000 coppie”;* in termini di preferenze ambientali nel Lazio, è precisato che: *“La specie è stata segnalata in diversi ambienti: il 45% dei 1002 dati ambientali ricade nei boschi di latifoglie, il 20% è stato raccolto in zone agricole ed una pari percentuale in aree urbanizzate e di verde attrezzato (soprattutto giardini e parchi urbani) e il 15% in vegetazione arbustiva o erbacea. Ciò è in accordo con quanto noto in ambito nazionale, dove la nidificazione avviene negli ambienti più diversi, purché caratterizzati da una certa copertura arborea e cespugliosa, anche in centri urbani (Brichetti e Fracasso, 2008), Le quote sono risultate variare dal livello del mare in diverse località a circa 1.900 m a Cima della Laghetta (Monti della Laga, RI). Si è evidenziata una chiara riduzione delle segnalazioni al crescere dell'altitudine. Infatti su 1.777 osservazioni, il 91% è stato effettuato entro 1.000 m s.l.m.”;* infine per quanto attiene lo status di conservazione della specie è accertato che: *“Lo stato di conservazione in Europa, considerato “favorevole” (SPEC 4, status “sicuro”) ad inizio anni '90 (Tucker e Heath, 1994), è tuttora ritenuto tale (Non-SPEC, status “sicuro”; BirdLife International, 2004). In accordo con i dati del Pan-European Common Bird Monitoring Scheme, relativi al periodo 1980-2007, l'andamento demografico recente di questa specie mostra un moderato incremento (PECBMS, 2009). In Italia è considerata stabile con una popolazione stimata in 2-5 milioni di coppie, con*

*incrementi a scala locale, espansione di areale e colonizzazione di centri urbani e piccole isole (Brichetti e Fracasso, 2008). La specie non è inclusa nella Lista Rossa nazionale (LIPU e WWF, 1999), né in quelle laziali (Arcà e Petretti, 1984; Boano et al., 1995)”;*

- **Tortora** (*Streptopelia turtur turtur*), in termini di valutazione della sua distribuzione e consistenza nel Lazio: *“La Tortora selvatica ha una distribuzione molto ampia, nidificando praticamente in tutto il territorio regionale e, con probabilità, nell’Isola di Zannone. La presenza della specie è diffusa, in quanto occupa di tutti gli ambienti idonei. La carta interpolata conferma una ampia distribuzione della specie, con i valori più elevati registrati per le aree litoranee a sud di Roma (complesso forestale Castelfusano-Castelporziano), media valle del Tevere e alto Viterbese. Il confronto con il precedente Atlante regionale (Boano et al., 1995) mostra un evidente ampliamento di areale, sia in funzione della maggiore copertura, sia per incrementi locali che hanno potuto verificarsi a causa delle politiche agricole comunitarie ed agli incentivi, recentemente aboliti, per la coltura del girasole che ha interessato nel recente passato ampie superfici. Nell’ultimo quinquennio questa fase espansiva è probabilmente terminata, e la popolazione mostra attualmente un trend stabile e uno status soddisfacente. La popolazione laziale potrebbe non essere inferiore alle 10.000 coppie nidificanti”;* in termini di preferenze ambientali nel Lazio, è precisato che: *“La preferenze ambientali evidenziano una selezione positiva per boschi di latifoglie, dove tende ad evitare le formazioni più “chiuse”, e per le aree agricole eterogenee dove occupa di norma le formazioni arboree a filari, utilizzando come sito di nidificazione soprattutto latifoglie e mostrando una preferenza per Robinia pseudoacacia, almeno nel settore settentrionale della regione. In misura minore utilizza vegetazione arbustiva ed erbacea e zone umide interne dove si riproduce nella vegetazione ripariale. Sostanzialmente la Tortora selvatica è una specie forestale sui generis, preferendo situazioni ecotonali e di margine. All’interno della compagine boschiva predilige aree con presenza di radure. La distribuzione altimetrica dei siti di nidificazione evidenzia una frequenza maggiore delle osservazioni nelle aree di pianura e basso-collinari, classe 0-250 m, ed una riduzione accentuata nelle fasce altimetriche superiori; sporadiche le segnalazioni al di sopra dei 1.000 m di quota. Ciò ben si accorda con le caratteristiche termofile della specie, confermate in tutto il suo reale nazionale”;* (ARP - Agenzia Regionale per i Parchi nel Lazio e altri “Nuovo atlante degli uccelli nidificanti del Lazio”, edizione 2011; pp. gg. 168-169 / 272-273);

**PRESO ATTO** che, in conformità con la procedura di cui all’articolo 34, comma 2 della Legge regionale n. 17 del 1995:

- è stato richiesto parere all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);
- è stato sentito il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2011, n. 612, avente a oggetto “Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n. 928”, che tra l’altro, prevede per tali territori, il divieto di effettuazione della pre-apertura dell’attività venatoria;

**RITENUTO** sussistenti le condizioni ambientali regionali caratterizzanti le specie cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*), merlo (*Turdus merula*) e tortora (*Streptopelia turtur turtur*), per disporre una variazione a quanto previsto con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00163 del 3 luglio 2013 “Calendario Venatorio regionale e Regolamento per la stagione 2013/2014 nel Lazio”, disponendo l’anticipazione dell’attività venatoria a per la stagione 2013/2014 alle specie indicate ai sensi delle previsioni di cui all’articolo 18, comma 2 della L. 157/1992 e dell’articolo 34, comma 2, della Legge regionale 17/1995;

**RITENUTO** opportuno, pur alla luce dell'ampia documentazione a supporto del presente Atto e delle condizioni ambientali regionali caratterizzanti tali specie, in un approccio comunque prudenziale a favore delle specie di fauna selvatica oggetto del presente Atto, disporre una limitazione ai termini di anticipazione dell'attività venatoria rispetto alla richiesta avanzata a ISPRA, disponendo l'anticipazione dell'esercizio venatorio nel solo giorno del 1° settembre 2013, con modalità da appostamento fisso o temporaneo, senza l'ausilio del cane, con orario dell'esercizio venatorio fissato dalle ore 5.40 alle ore 19.35 e con un limite di carniere giornaliero per ciascun cacciatore disposto nella misura di 20 (venti) capi complessivi per le specie autorizzate, di cui non più di 5 (cinque) capi ciascuna per le specie tortora (*Streptopelia turtur turtur*) e merlo (*Turdus merula*);

**RITENUTO** opportuno, al fine di garantire il rispetto dell'arco temporale venatorio previsto dalle normative vigenti a carico delle specie cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*), merlo (*Turdus merula*) e tortora (*Streptopelia turtur turtur*), modificare quanto previsto dall'articolo 7 del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00163 del 3 luglio 2013 "Calendario Venatorio regionale e Regolamento per la stagione 2013/2014 nel Lazio" disponendo la chiusura dell'esercizio venatorio alla specie merlo (*Turdus merula*) al 29 dicembre 2013 compreso, confermando i termini di chiusura già stabiliti nel menzionato Decreto per le specie cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*) e tortora (*Streptopelia turtur turtur*) in quanto gli stessi già consentono il rispetto dell'arco temporale di cui alla sopra richiamata previsione normativa;

**RITENUTO** che l'anticipazione dell'apertura dell'esercizio venatorio per il giorno 1° settembre 2013, disponga la necessità di variare le previsioni in materia addestramento e allenamento dei cani di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00163 del 3 luglio 2013 "Calendario Venatorio e regolamento per la stagione 2013/2014", rendendosi opportuno il non consentire, nella data indicata del 1° settembre 2013, l'attività di addestramento e allenamento dei cani nelle aree oggetto di anticipazione dell'attività venatoria;

## DECRETA

In conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate e ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 18, comma 2, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e all'articolo 34, comma 2, della Legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, e s. m. e i.

1. Nel territorio della Regione Lazio, con l'esclusione dei territori ricompresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), è disposto l'anticipo dell'esercizio dell'attività venatoria nel giorno del 1° settembre 2013 alle specie: cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*), merlo (*Turdus merula*) e tortora (*Streptopelia turtur turtur*), con modalità da appostamento fisso o temporaneo, senza l'ausilio del cane, con orario dell'esercizio venatorio fissato dalle ore 5.40 alle ore 19.35, con un limite di carniere giornaliero per ciascun cacciatore disposto nella misura di 20 (venti) capi complessivi per le specie autorizzate, di cui non più di 5 (cinque) capi ciascuna per le specie tortora (*Streptopelia turtur turtur*) e merlo (*Turdus merula*) e con le modalità indicate nell'allegato disposto, parte integrante e sostanziale del presente Decreto.
2. Di modificare, ai sensi di quanto indicato al punto precedente, il precedente Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00163 del 3 luglio 2013 "Calendario venatorio e regolamento per la stagione 2013/2014", pubblicato sul B.U.R.L. n. 56 dell'11 luglio 2013.

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente decreto è redatto in due originali di cui uno per gli atti dell'Area Attività Istituzionali, l'altro per i successivi adempimenti della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente  
Nicola Zingaretti